SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 ottobre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2003, n. **284.**

Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, in materia di pubblicità ingannevole, come modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, al fine di includervi la pubblicità comparativa;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, e in particolare l'articolo 41, il quale prevede i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, e in particolare gli articoli 1 e 2, i quali prevedono i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 97/55/CE;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, di attuazione della direttiva 97/55/CE al fine di includervi la pubblicità comparativa ed in particolare l'articolo 7, comma 8, che prescrive, anche per la pubblicità comparativa, che la procedura istruttoria è stabilita con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;

Ritenuto di dover adeguare il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, concernente le procedure istruttorie relative all'applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, di attuazione della direttiva 97/55/CE, al fine di includervi la pubblicità comparativa;

Ritenuto altresì, di dover apportare al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, ulteriori modifiche dirette a migliorare la trasparenza delle procedure adottate ed a rafforzare i diritti di difesa delle parti del procedimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 maggio 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per decreto legislativo, il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni;

b) per Autorità, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 2.

Richiesta di intervento dell'Autorità

1. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, che intendano richiedere l'intervento dell'Autorità al fine di ottenere l'inibizione degli atti di pubblicità ingannevole ovvero di pubblicità comparativa illecita o della loro continuazione o l'eliminazione degli effetti, ne fanno richiesta per iscritto all'Autorità. La relativa domanda, debitamente sottoscritta, deve contenere:

a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente;

b) elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta, quali:

1) copia, anche fotostatica, del messaggio, se la pubblicità è stata diffusa a mezzo stampa o stampati in genere, con le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo, del luogo e della data di diffusione;

2) copia delle pagine del sito *Internet* nel quale la pubblicità è stata diffusa, nonché indicazione dell'indirizzo del sito, del giorno e dell'ora del rilevamento;

3) resoconto dettagliato della chiamata telefonica ricevuta, se la pubblicità è stata diffusa attraverso il telefono, con indicazione, ove possibile, del luogo, del giorno e dell'ora della chiamata, nonché del numero telefonico che è stato chiamato;

4) riproduzione fotografica del messaggio con indicazione del luogo e della data del rilevamento, se la pubblicità è stata diffusa mediante affissione;

5) indicazione dell'emittente, della zona di emissione, del giorno e dell'ora della diffusione, se la pubblicità è stata diffusa per radio o per televisione;

6) indicazione dell'esercizio o catena di esercizi commerciali in cui avviene la diffusione, se la pubblicità è diffusa presso uno o più punti vendita;

7) indicazioni idonee a consentire l'individuazione di almeno un esercizio in cui il prodotto è posto in vendita, se la pubblicità è diffusa esclusivamente attraverso le confezioni del prodotto;

c) indicazione di possibili profili di ingannevolezza della pubblicità o di illiceità della pubblicità comparativa;

d) indicazione degli elementi di legittimazione alla richiesta.

2. La richiesta presentata dal Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, deve contenere gli elementi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, mentre le richieste presentate da altre pubbliche amministrazioni devono contenere anche gli elementi di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 1.

Art. 3.

Ufficio e persona responsabili del procedimento

1. L'ufficio responsabile del procedimento è l'unità organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Responsabile del procedimento è il dirigente preposto alla unità di cui al comma 1 od altro funzionario dallo stesso incaricato.

3. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria.

Art. 4.

Avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo, al committente del messaggio pubblicitario e, se conosciuto, al suo autore, nonché al richiedente. Quando il committente non è conosciuto, il responsabile del procedimento fissa un termine al proprietario del mezzo perché fornisca ogni informazione idonea ad identificarlo ovvero rivolge analoga richiesta a qualunque soggetto, pubblico o privato, che possa fornirla.

2. Se la richiesta è irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro sette giorni lavorativi dal suo ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza, ed assegnando un termine per la regolarizzazione od il completamento.

3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, numeri 5), 6) e 7), se non è in possesso del messaggio pubblicitario, il responsabile del procedimento, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta regolare e completa, pone in essere ogni adempimento necessario per acquisirne copia.

4. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la persona responsabili del procedimento, l'ufficio presso cui si può accedere agli atti, la possibilità di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie ed i documenti possono essere presentati.

5. Se la richiesta di cui all'articolo 2 risulta manifestamente infondata od inammissibile per difetto di legittimazione del richiedente od in caso di mancato rispetto del termine assegnato di cui al comma 2, l'Autorità provvede alla sua archiviazione, dandone comunicazione al richiedente.

Art. 5.

Termini del procedimento

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di settantacinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta. Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, il termine inizia a decorrere dall'individuazione del committente ovvero dal ricevimento della richiesta regolarizzata o completata. Nei casi in cui alla richiesta di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, numeri 5), 6) e 7), non sia allegata copia del messaggio pubblicitario, il termine inizia a decorrere dall'acquisizione da parte dell'Autorità di copia del messaggio stesso.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato una sola volta di novanta giorni quando:

a) siano disposte, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, perizie o consulenze ovvero siano richieste informazioni o documenti;

b) l'Autorità richieda all'operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo di fornire prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità.

3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di centottanta giorni nel caso in cui l'operatore pubblicitario sia residente, domiciliato od abbia sede all'estero.

4. Nel caso di richiesta di parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si applica l'articolo 12.

5. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 13, l'Autorità disponga la sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina e, comunque, per un periodo, non superiore a trenta giorni, stabilito dall'Autorità.

Art. 6.

Partecipazione al procedimento

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto scritto, debitamente sottoscritto, contenente:

a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente;

b) l'indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire;

c) l'indicazione dell'interesse ad intervenire.

2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarità e la completezza dell'atto, comunica al richiedente che lo stesso può:

a) accedere agli atti del procedimento;

b) presentare memorie scritte e documenti.

Art. 7.

Audizioni

1. Il responsabile del procedimento, ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o venga richiesto da almeno una delle parti, può disporre che le parti siano sentite in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro svolgimento.

2. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 1 presiede il responsabile del procedimento. Le parti possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro fiducia che produce idoneo documento attestante il proprio potere di rappresentanza.

3. Dello svolgimento delle audizioni è redatto verbale, contenente le principali dichiarazioni delle parti intervenute alle audizioni. Il verbale è sottoscritto, al termine dell'audizione, dal responsabile del procedimento e dalle parti medesime. Quando taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo. Al termine dell'audizione è consegnata una copia del verbale alle parti intervenute che ne facciano richiesta.

4. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione su idoneo supporto delle audizioni.

Art. 8.

Perizie e consulenze

1. Nel caso in cui l'Autorità disponga perizie e consulenze, ne è data comunicazione alle parti del procedimento.

2. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dal responsabile del procedimento alle parti.

3. I soggetti ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 6, possono nominare, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un loro consulente, il quale può assistere alle operazioni svolte dal consulente dell'Autorità e presentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, scritti e documenti in cui svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Art. 9.

Scelta dei consulenti tecnici

1. La scelta dei periti e dei consulenti viene effettuata dall'Autorità tra le persone iscritte negli albi istituiti presso i tribunali ovvero affidata ad università o centri di ricerca, che designano le persone ritenute professionalmente più idonee a compiere l'accertamento tecnico richiesto.

Art. 10.

Onere della prova

1. Se l'Autorità, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo, dispone che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità, il responsabile del procedimento comunica tale provvedimento alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa ed il termine per la produzione della prova.

Art. 11.

Sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo, l'Autorità, in caso di particolare urgenza, può disporre, anche d'ufficio e con atto motivato, la sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita.

2. Quando la richiesta di sospensione è inoltrata da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento, con la stessa richiesta originaria di intervento dell'Autorità ovvero con separata istanza in corso di procedimento, l'Autorità provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di sospensione.

3. Il responsabile del procedimento assegna alle parti un termine per presentare memorie. Trascorso detto termine, il responsabile del procedimento rimette gli atti all'Autorità per la decisione.

4. L'Autorità può disporre con atto motivato la sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario anche senza acquisire le memorie delle parti quando ricorrano particolari esigenze di indifferibilità dell'intervento.

5. Il responsabile del procedimento comunica alle parti le determinazioni dell'Autorità.

6. La decisione dell'Autorità di sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita deve essere immediatamente eseguita a cura dell'operatore pubblicitario. Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione l'operatore pubblicitario dà immediata comunicazione all'Autorità.

Art. 12.

Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

1. Il responsabile del procedimento, allorché ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie conclusive o documenti.

2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti all'Autorità per l'adozione del provvedimento finale.

3. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo, prima dell'adempimento di cui al comma 2 del presente articolo, richiede il parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla quale trasmette gli atti del procedimento. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni comunica il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso. Nel caso in cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 3 ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle notizie o dei documenti richiesti. Il decorso del termine del procedimento, fissato ai sensi dell'articolo 5, è sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o fino al termine ultimo per il suo ricevimento.

Art. 13.

Autodisciplina

1. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo, richiedono la sospensione del procedimento dinanzi all'Autorità, devono inoltrare apposita istanza, fornendo prova dell'esistenza del procedimento dinanzi all'organismo di autodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare tale organismo e l'oggetto del procedimento stesso.

2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di sospensione di cui al comma 1, ne dà comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di osservazioni. Il responsabile del procedimento comunica alle parti la pronuncia dell'Autorità sull'istanza. Il responsabile del procedimento dà altresì tempestiva comunicazione alle parti della cessazione della causa di sospensione.

Art. 14.

Decisione dell'Autorità

1. Il responsabile del procedimento comunica alle parti ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento il provvedimento finale dell'Autorità, che è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Il provvedimento finale dell'Autorità contiene l'indicazione del termine e del soggetto presso cui è possibile ricorrere.

Art. 15.

Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa

1. L'Autorità, quando con il provvedimento con cui dichiara l'ingannevolezza della pubblicità o l'illiceità della pubblicità comparativa dispone, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo, la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese dell'operatore pubblicitario, determina il mezzo e le modalità di tali adempimenti ed il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati. Copia del provvedimento che dispone la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, viene inviata al proprietario del mezzo attraverso il quale la pubblicazione deve essere effettuata. La dichiarazione rettificativa può essere disposta in forma di comunicazione personale quando il messaggio pubblicitario è indirizzato personalmente ai destinatari e questi sono determinabili.

2. Effettuata la pubblicazione della pronuncia o della dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, l'operatore pubblicitario ne dà immediata comunicazione all'Autorità, trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell'elenco dei destinatari cui è stata indirizzata la comunicazione individuale quando, ai sensi del comma 1, debba essere indirizzata personalmente ai destinatari dell'originario messaggio pubblicitario.

Art. 16.

Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano contro ricevuta, telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento ovvero telegramma. In caso di trasmissione per telegramma, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.

2. Al richiedente ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento le comunicazioni vengono effettuate al domicilio indicato nella domanda. Al committente del messaggio pubblicitario e, se conosciuto, al suo autore le comunicazioni vengono effettuate presso l'ultima residenza, domicilio o sede conosciuti o comunque risultanti da pubblici registri. Se le comuni-

cazioni non possano avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un avviso nel bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Una copia del bollettino è tenuta a disposizione degli interessati presso la sede dell'Autorità.

Art. 17.

Abrogazione di norme

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Attività produttive, foglio n. 142

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazioni per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il testo dell'art. 41 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», è il seguente:

«Art. 41 *(Divieto della pubblicità ingannevole: criteri di delega)*. — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio n. 84/450/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) prevedere la competenza di un'Autorità garante sia per la sospensione che per il divieto della pubblicità ingannevole che per l'adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione degli effetti;

b) prevedere la legittimazione ad adire l'Autorità da parte dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché degli altri soggetti pubblici interessati, anche su denuncia del pubblico;

c) prevedere il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorità avanti il giudice amministrativo nell'esercizio della sua giurisdizione esclusiva;

d) garantire l'osservanza dei provvedimenti dell'Autorità prevedendo l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda sino a cinque milioni in caso di inottemperanza dell'operatore pubblicitario ed adeguate sanzioni amministrative a carico del proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che non permette l'identificazione dell'operatore;

e) valorizzare gli organismi volontari ed autonomi di autodisciplina e la loro funzione preventiva prevedendo la sospensione della procedura avanti l'Autorità per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ricorso avanti l'organo di autodisciplina;

f) regolare la pubblicità comparativa fissandone i limiti di ammissibilità, con esclusione di ogni forma di pubblicità ingannevole o sleale;

g) riordinare le vigenti disposizioni relative alla pubblicità di particolari categorie di prodotti;

h) prevedere che in via regolamentare siano emanate disposizioni relative alla pubblicità di alcune categorie di prodotti o a particolari modalità di vendita e promozione, che non siano già oggetto di disciplina normativa;

i) fare salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 del codice civile.».

— Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998», è il seguente:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.».

«Art. 2 *(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)*. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta e quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;

g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Saranno inoltre osservate le competenze normative e amministrative conferite alle regioni con la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed i relativi decreti legislativi attuativi, nonché gli ambiti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

2. Le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, si applicano, ove già non previsto, a tutte le violazioni delle norme di recepimento di disposizioni comunitarie in materia di igiene sul lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali e prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.».

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante: «Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva n. 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa», è il seguente:

«Art. 7 *(Tutela amministrativa e giurisdizionale)*. — 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.

2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi del presente decreto, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo.

4. L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.

5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità garante, prima di provvedere, richiede il parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. L'Autorità provvede con effetto definitivo e con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito continuino a produrre effetti.

7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

8. La procedura istruttoria è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni.

10. Al proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che omette di fornire le informazioni di cui al comma 3 può essere irrogata dall'Autorità una sanzione amministrativa da due a cinque milioni di lire.

11. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

12. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

13. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 del codice civile nonché per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e del marchio d'impresa protetto a norma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

14. Per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto si applica l'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

15. Al fine di consentire il migliore esercizio delle attribuzioni disciplinate dal presente articolo, il numero dei posti previsti per la pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'art. 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementato di 10 unità nell'anno 2000, di 5 unità nell'anno 2001 e di ulteriori 5 unità nell'anno 2002.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, reca: «Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva n. 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa».

— Il testo dell'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante: «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato», è il seguente:

«Art. 10 *(Autorità garante della concorrenza e del mercato)*. — 1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto Autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,

sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità.».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante: «Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa», vedi note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante: «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato», vedi note all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante: «Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa», vedi note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante: «Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa», vedi note alle premesse.

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante: «Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa», vedi note alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante: «Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa», vedi note alle premesse.

Nota all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante: «Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa», vedi note alle premesse.

Nota all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante: «Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa», è il seguente:

«Art. 8 *(Autodisciplina)*. — 1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.

2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità garante sino alla pronuncia definitiva.

3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all'Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante: «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato», è il seguente:

«Art. 26 *(Pubblicità delle decisioni)*. — 1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorità lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all'art. 12, comma 2.».

Nota all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante: «Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa», vedi note alle premesse.

Nota all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante: «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato», vedi note all'art. 14.

03G0311

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Brush Group - Piccola società cooperativa a r.l.», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione redatto in data 10 ottobre 2003 dall'ispettore dott. Trapuzzano Alfonso, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Rilevato che per la cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Brush Group - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Vibo Valentia, via Senatore Parodi n. 7 - Frazione Marina, costituita per rogito del notaio Comerci Sapienza in Vibo Valentia, repertorio n. 38433 in data 3 novembre 2000, posizione B.U.S.C. n. 3296/297658, registro delle società n. 1615 del 6 novembre 2000 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 13 ottobre 2003

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

03A11505

DECRETO 13 ottobre 2003.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sotto elencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precisati articoli di legge;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «AS.OV.IS. a r.l.», con sede in Desulo (Nuoro), costituita in data 30 gennaio 1990, rogito notaio B. Serra, repertorio n. 164445, iscritta al n. 4336/90 del registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1422/247864;

2) società cooperativa sociale «Legno Insieme a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 3 marzo 1998, rogito notaio R. Goveani, repertorio n. 10183, iscritta al n. 8276/98 del registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1609/283072;

3) società cooperativa «Sociale Ascolto a r.l.», con sede in Bosa (Nuoro), costituita in data 22 dicembre 1998, rogito notaio E. Mulas Pellerano, repertorio n. 29139, iscritta al n. 3810/99 del registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1630/285350;

4) società cooperativa «Trenta Febbraio a r.l.», con sede in Girasole (Nuoro), costituita in data 30 marzo 2000, rogito notaio C. Cappellini, repertorio n. 168493, iscritta al n. 16639/00 del registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1665/292123;

5) piccola società cooperativa sociale «La Mimosa a r.l.», con sede in Loculi (Nuoro), costituita in data 4 maggio 2001, rogito notaio F. Andreani, repertorio n. 17292, iscritta al n. 10031/01 del registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1721/303055.

Nuoro, 13 ottobre 2003

Il direttore provinciale reggente: PIRAS

03A11520

DECRETO 13 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Solidale a r.l.», in Macomer.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sotto elencata, dai quali emerge che la cooperativa suddetta si trova nelle condizioni dei precisati articoli di legge;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «La Solidale a r.l.» con sede in Macomer (Nuoro), costituita in data 16 maggio 1985, rogito notaio F. Fele, repertorio n. 49366, iscritta al n. 2985/85 del registro delle imprese di Nuoro. B.U.S.C. n. 1255/214821.

Nuoro, 13 ottobre 2003

Il direttore provinciale reggente: PIRAS

03A11524

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 settembre 2003.

Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando del 2000 (9º bando) e bando del 2001 (12º bando) del «settore turistico-alberghiero» - Elenco delle domande inserite nelle graduatorie speciale e ordinaria della regione Veneto agevolate con le risorse nazionali e da agevolare, in sostituzione di queste ultime, con le risorse finanziarie di cui alla misura 1.1 - azione A2 - del DOCUP Veneto 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 499 che estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 che, in particolare, al punto 5 comma 4, prevede, per l'assegnazione delle risorse, la formazione di graduatorie regionali ordinarie e speciali;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed eroga-

zione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, così come modificato ed integrato, da ultimo dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900516 del 13 dicembre 2000, n. 900026 del 17 gennaio 2001, n. 900919 del 12 settembre 2001, n. 900940 del 1° ottobre 2001, n. 900979 del 6 novembre 2001, n. 900005 dell'8 gennaio 2002 e n. 900012 del 14 gennaio 2002;

Visti i decreti ministeriali del 21 dicembre 2000, del 21 marzo 2001 (9° bando), del 6 novembre 2001 e del 30 gennaio 2002 (12° bando) con i quali sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative ai bandi del settore «turistico-alberghiero» del 2000 e del 2001.

Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 2001 (9° bando), del 6 novembre 2001 e le successive rettifiche del 10 gennaio 2002 (12° bando), con i quali sono state approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano concernenti le priorità regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale validi per il bando del settore «turistico-alberghiero» del 2000 e del 2001, nonché la formazione delle graduatorie speciali;

Visti i propri decreti del 30 novembre 2001 e del 12 luglio 2002 concernenti la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni dei bandi «turistico-alberghiero» del 2000 (9° bando) e del 2001 (12° bando) e, tra queste, quelle speciali e ordinarie della regione Veneto;

Visto il Complemento di Programmazione del DOCUP Veneto 2000-2006 e in particolare, la azione 1.1.A2 «legge n. 488/1992 turismo»;

Considerato che il predetto Complemento di Programmazione prevede che la azione 1.1.A2, per le aree Obiettivo 2 e phasing out, sia attuata anche attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attività produttive;

Vista la convenzione del 29 gennaio 2003 della regione Veneto con il Ministero delle attività produttive;

Viste le note della giunta della regione Veneto n. 3500 del 24 giugno 2003 e n. 3933/49.04 dell'11 luglio 2003 con le quali si dispone la destinazione di risorse aggiuntive a valere sull'azione 1.1.A2 del DOCUP 2000-2006, per un importo complessivo di euro 8.655.870 da assegnare alle iniziative già agevolate con risorse nazionali nei bandi del 2000 (9°) e del 2001 (12°) secondo i seguenti criteri:

per il bando 2000 (9° bando turismo): euro 3.019.440 di cui euro 2.461.496 per le aree ob. 2 ed euro 557.944 per le aree a sostegno transitorio, da assegnare alle iniziative già agevolate con le risorse nazionali, per le quali siano state effettuate erogazioni di quote di contributo;

per il bando 2001 (12° bando turismo): euro 5.636.430 di cui euro 2.888.062 per le aree ob. 2 ed euro 2.748.368 per le aree a sostegno transitorio, da assegnare alle iniziative già agevolate con le risorse nazionali;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo unico

1. Le risorse finanziarie previste nell'ambito del DOCUP Veneto 2000-2006, a valere sulla azione 1.1.A2 del DOCUP medesimo di cui alle premesse, rese disponibili dalla regione per lo scorrimento delle graduatorie speciale e ordinaria del bando «turistico-alberghiero» del 2000 (9° bando) della legge n. 488/1992, sono assegnate alle iniziative agevolate per le quali siano state già effettuate erogazioni con le risorse nazionali relative alle aree depresse con la contestuale sostituzione delle stesse. Le iniziative citate sono quelle indicate nell'elenco riportato all'allegato 1 al presente decreto.

2. Le risorse previste nell'ambito del DOCUP Veneto 2000-2006 rese disponibili dalla regione per lo scorrimento delle graduatorie speciale e ordinaria del bando «turistico-alberghiero» del 2001 (12° bando), sono assegnate alle iniziative già agevolate in sede di formazione delle graduatorie speciale e ordinaria del bando «turistico-alberghiero» del 2001 (12° bando) con le risorse nazionali relative alle aree depresse, con la contestuale sostituzione delle stesse. Le iniziative citate sono quelle indicate nell'elenco riportato all'allegato 2 al presente decreto.

Roma, 29 settembre 2003

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

ALLEGATO 1

Elenco delle iniziative delle graduatorie speciale e ordinaria della regione Veneto, del bando del settore «turistico-alberghiero» del 2000 (9º bando) della legge n. 488/1992, già agevolate in sede di formazione delle graduatorie medesime e per le quali sono state già effettuate erogazioni con le risorse nazionali relative alle aree depresse da sostituire con quelle a valere sulle risorse di cui alla sottomisura 1.1.A2 «legge n. 488/1992 turismo» del DOCUP Veneto 2000-2006.

Posiz. Grad.	Numero prog.	Tipo grad.	Obiettivo	Ditta	Agevolazione concessa (euro)
2	37524-11	Ord	2	Meridiana 2000 S.r.l.	62.026,48
2	75484-11	Spec	2	Pordoi	122.049,10
3	75480-11	Spec	2	Padon Marmolada	68.854,04
4	33209-11	Ord	2ST	C.D.E. Unipersonale	44.601,22
4	75483-11	Spec	2	Seggiovie Valzoldana	133.741,68
6	94033-11	Ord	2	Acquamarina di Zanella Gabriele e C.	803.503,65
8	33138-11	Ord	2	Prà Barbara & C.	315.885,69
9	86076-11	Ord	2	Ghel	348.391,50
10	61096-11	Ord	2ST	Hotel Albatros S.r.l.	80.556,94
11	75481-11	Ord	2	Mondeval di Vita Emilio & C.	147.117,92
14	73473-11	Ord	2	EIS Promozioni e costruzioni immobiliari	370.619,80
16	73418-11	Ord	2	Hotel Nettuno di Malocco Emilia Filadelfia & C.	89.305,72
17	94026-11	Ord	2ST	Marina Verde	144.711,21
18	98485-11	Ord	2ST	Hotel Villa Franceschi	288.074,49

ALLEGATO 2

Elenco delle iniziative delle graduatorie speciale e ordinaria della regione Veneto, del bando del settore, «turistico-alberghiero» del 2001 (12° bando) della legge n. 488/1992, già agevolate in sede di formazione delle graduatorie medesime con le risorse nazionali relative alle aree depresse da sostituire con quelle a valere sulle risorse di cui alla sottomisura 1.1.A2 «legge n. 488/1992 turismo» del DOCUP Veneto 2000-2006.

Posiz. grad.	Numero prog.	Tipo grad.	Obiettivo	Ditta	Agevolazione concessa (euro)
1	65905-12	Ord	2	Corallo	278.832,00
2	98330-11	Ord	2	Borin Amalia	20.274,00
3	69321-12	Ord	2	Hotel Principe di Carla Zanon & C.	30.088,00
4	30024-12	Ord	2	Ferro Domenico di Ferro Ferdinando	61.322,00
5	98327-11	Ord	2	Camping Laguna Village	43.342,00
6	33213-11	Ord	2	Aurora	294.783,00
7	69318-12	Ord	2	Manzini Mario & C.	52.496,00
8	87275-11	Ord	2	Centro Servizi di Biasiolo Teresa e C.	60.560,00
9	30027-12	Ord	2	Rosamarina	619.206,00
10	80802-12	Ord	2	Immobiliare Montalba	724.245,00
11	33215-11	Ord	2	Immobiliare Clodia	49.833,00
12	69317-12	Ord	2	Fratelli Molena	55.812,00
13	69323-12	Ord	2	Villa Giuseppina di Battistutta Orietta & C.	84.462,00
14	69320-12	Ord	2	Turama	91.551,00
15	71124-12	Ord	2	Co De Vi di Vianelli Gian Galeazzo & C.	57.808,00
16	30028-12	Ord	2	Rosolina Mare Club di Dissette Gianluca	42.891,00
17	73101-12	Ord	2	Res Florida	152.498,00
18	61075-11	Ord	2	Triton	71.412,00
19	32178-11	Ord	2	Linta Park Hotel	35.006,00
20	30029-12	Ord	2	Palma	61.641,00
1	97631-11	Spec	2ST	Bergamo Luigi	37.743,00
2	39716-12	Spec	2ST	Riviera dei Dogi	43.928,00
3	65903-12	Spec	2ST	Clodia Vacanze	222.780,00
4	65906-12	Spec	2ST	Corte Molin Yacthing Club	353.466,00
5	98311-11	Spec	2ST	Albergo Quari di Giuliari Andrea, ristorante pizzeria	346.317,00
6	97411-11	Spec	2ST	Capitol Palace Hotel	809.034,00
7	97630-11	Spec	2ST	Airone	66.734,00
8	8928-11	Spec	2ST	Sagittario	101.498,00
9	33043-11	Spec	2ST	Gest It	200.864,00
10	97410-11	Spec	2ST	Petrolcaorle Caorlenautica di Bellinazzi Enrico & C.	56.406,00
11	73103-12	Spec	2ST	Bora	116.260,00
12	34080-12	Spec	2ST	Sporting Star	122.624,00
13	61097-11	Spec	2ST	Five Seasons	105.102,00
14	65891-12	Spec	2ST	Alessandra	165.612,00

03A11463

DECRETO 29 settembre 2003.

Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando del 2001 del «settore turistico-alberghiero» (12º bando) - Elenco delle domande inserite nella graduatoria speciale e ordinaria della regione Lazio agevolate con le risorse nazionali e da agevolare, in sostituzione di queste ultime, con le risorse finanziarie di cui alla misura IV.1 - sottomisura IV.1.4 - del DOCUP Lazio 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 499 che estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 che, in particolare, al punto 5, comma 4, prevede, per l'assegnazione delle risorse, la formazione della graduatoria regionale ordinaria;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, così come modificato ed integrato, da ultimo dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900516 del 13 dicembre 2000, n. 900026 del 17 gennaio 2001, n. 900919 del 12 settembre 2001, n. 900940 del 1º ottobre 2001, n. 900979 del 6 novembre 2001, n. 900005 dell'8 gennaio 2002 e n. 900012 del 14 gennaio 2002;

Visti i decreti ministeriali del 6 novembre 2001 e del 30 gennaio 2002 con i quali sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del settore «turistico-alberghiero» del 2001.

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 6 novembre 2001, e le successive rettifiche del 10 gennaio 2002, con il quale sono state approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano concernenti le priorità regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale validi per il bando del settore «turistico-alberghiero» del 2001;

Visto il decreto del 12 luglio 2002 concernente la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni del bando «turistico-alberghiero» del 2001 (12º bando) e, tra queste, quella ordinaria della regione Lazio;

Visto il Complemento di Programmazione del DOCUP Lazio 2000-2006 e in particolare, la sottomisura IV.1.4 «Aiuti per gli investimenti delle PMI»;

Considerato che il predetto complemento di programmazione prevede che la sottomisura IV.1.4, per le aree obiettivo 2 e phasing out, sia attuata anche attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attività produttive;

Vista la convenzione del 14 giugno 2002 della Regione Lazio con il Ministero delle attività produttive;

Vista la nota della regione Lazio n. 44076 dell'8 maggio 2003 con la quale si dispone la destinazione di risorse aggiuntive a valere sulla sottomisura IV.1.4. «Aiuti per gli investimenti delle PMI» del DOCUP Lazio, per un importo complessivo di 5.170.916 euro, di cui 2.781.687 euro per le aree obiettivo 2 e 2.389.229 euro per le aree ammesse al sostegno transitorio, da assegnare alle iniziative già agevolate in sede di formazione della graduatoria ordinaria relativa al bando «turistico-alberghiero» del 2001 (12º bando), operando in tal modo la sostituzione delle risorse nazionali già assegnate;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo unico

1. Le risorse finanziarie previste nell'ambito del DOCUP Lazio 2000-2006, a valere sulla sottomisura IV.1.4 del DOCUP medesimo di cui alle premesse, rese disponibili dalla regione per lo scorrimento della graduatoria ordinaria del bando «turistico-alberghiero» del 2001 (12º bando), sono assegnate alle iniziative agevolate con le risorse nazionali relative alle aree depresse con la contestuale sostituzione delle stesse. Le iniziative citate sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto.

Roma, 29 settembre 2003

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

ALLEGATO

Elenco delle iniziative della graduatoria ordinaria della regione Lazio, del bando del settore, «turistico-alberghiero» del 2001 (12º bando) della legge n. 488/1992, già agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima con le risorse nazionali relative alle aree depresse da sostituire con quelle a valere sulle risorse di cui alla sottomisura IV.1.4 «Aiuti per gli investimenti delle PMI» del DOCUP Lazio 2000-2006.

Posiz. grad.	Numero prog.	Tipo grad.	Obiettivo	Ditta	Agevolazione concessa (euro)
2	68616-11	Ord	2	La Marra Cristina	55.539
3	2878-12	Ord	2ST	Pak Club 2000	211.878
4	73620-12	Ord	2	Terme di Stigliano	460.047
5	71901-12	Ord	2	Centro Congressi	1.398.876
6	41076-12	Ord	2ST	Albergo ristorante Amyclae Sas di Francesco Rend	37.168
7	41077-12	Ord	2ST	La Lanterna di Faiola Paolo e C.	27.202
9	62014-12	Ord	2ST	Torretta 2001	509.184
10	65732-12	Ord	2	Hotel San Tommaso	167.121
11	71926-12	Ord	2ST	Benito al Bosco di Morelli Benito	647.049
12	6255-11	Ord	2	Alati snc di Alati Maria Rosaria e Gabriella	64.156
13	77648-12	Ord	2ST	C & S	956.748
14	73578-12	Ord	2	Hotel Principe Group S.r.l.	183.618
15	8449-12	Ord	2	Hotel Bassetto S.r.l.	174.812
16	8453-12	Ord	2	Fanali Ottavio	45.252
17	64563-12	Ord	2	Ai Platani Hotel Moderno-Ristorante di Masi Sabatin	232.266

03A11464

DECRETO 6 ottobre 2003.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.T.L. - Italiana lavori, in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 marzo 1984 con il quale la S.p.a. I.T.L. - Italiana lavori, con sede in Roma, via Mordini n. 14, è posta in amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale è stato nominato commissario liquidatore della S.p.a. I.T.L. - Italiana lavori l'avv. Giuliano Maria Pompa;

Vista l'istanza in data 8 aprile 2003, con la quale il commissario, comunicando che, a seguito del deposito degli adempimenti di cui all'art. 213 della legge fallimentare, la cancelleria del Tribunale di Roma ha certificato che nessuna contestazione è stata proposta nei termini di legge, chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto necessario provvedere a riguardo, a norma dell'art. 6, comma 6 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.T.L. - Italiana lavori, con sede in Roma, via Mordini n. 14.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.T.L. Italiana lavori.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2003

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

03A11545

DECRETO 9 ottobre 2003.

Modificazioni al decreto 30 marzo 2000, recante la ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» ed in particolare l'art. 52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero delle attività produttive, affluiscono ad un apposito fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro delle attività produttive previo parere delle commissioni parlamentari competenti;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 30 marzo 2000 con il quale si è provveduto alla ripartizione, per gli anni 2000-2002 e seguenti del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della legge n. 448 del 1998;

Visto che con il citato decreto 30 marzo 2000 è stato assegnato l'importo di 100 miliardi di lire per le finalità dell'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, di cui 50 miliardi di lire (euro 25.822.844,95) per il «Cofinanziamento programmi regionali per interventi a favore dei CAT (Centri di assistenza tecnica): decreto legislativo n. 114/1998, art. 23» ed ulteriori 50 miliardi di lire (euro 25.822.844,95) per il «Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge n. 266/1997», art. 16, comma 1;

Preso atto delle difficoltà di utilizzo da parte delle regioni dell'importo finalizzato al cofinanziamento dei programmi regionali a favore dei CAT;

Considerato che i centri di assistenza tecnica sono ricompresi tra i soggetti beneficiari individuati dalla delibera CIPE 5 agosto 1998, n. 100, recante direttive

per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Ritenuto opportuno unificare il cofinanziamento dei programmi regionali a favore dei CAT con quello dei programmi regionali a favore del settore commercio e turismo destinando l'importo di euro 25.822.844,95, già destinato ai CAT, al cofinanziamento dei programmi regionali a favore del commercio del turismo di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266;

Sentite le commissioni parlamentari competenti sul riparto dei fondi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di euro 25.822.844,95 previsto per l'anno 2000 dall'allegato 1 al decreto 30 marzo 2000 citato nelle premesse per gli interventi di cofinanziamento dei programmi regionali a favore dei centri di assistenza tecnica è posto in aumento dell'intervento di cofinanziamento dei programmi regionali a favore del settore commercio e turismo. L'allegato 1 si modifica nel modo seguente:

Intervento	2000
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge n. 266/1997, art. 16, comma 1	51.645.689,90

Art. 2.

Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A11458

DECRETO 13 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Morsella», in Vigevano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003 con il quale l'avv. Daniela Mainini è stata nominata commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Morsella», con sede in Vigevano (Pavia) per un periodo di dodici mesi;

Vista la nota pervenuta in data 8 agosto 2003, con la quale l'avv. Mainini rinuncia alla nomina di commissario governativo conferita con il decreto citato;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Domenico Fazzini, con studio di Delebio (Sondrio), via IV Novembre n. 1, nato a Permana (Lecco) il 6 giugno 1946, è nominato commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Morsella», con sede in Vigevano (Pavia) in sostituzione dell'avv. Daniela Mainini, che ha rinunciato all'incarico. Il rag. Domenico Fazzini rimane in carica fino alla scadenza prevista dal decreto ministeriale 23 aprile 2003 sopra citato.

Art. 2.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11522

DECRETO 13 ottobre 2003.

Annullamento del decreto 31 ottobre 2002 relativo alla gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa «SO.FI.M. Società finanziaria italiana per i medici», in Roma.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2002 con il quale la società cooperativa «SO.FI.M. Società finanziaria italiana per i medici», con sede in Roma è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Antonino Scalia;

Vista la nota pervenuta in data 26 giugno 2003, trasmessa dal curatore fallimentare avv. Eduardo Sansone di Roma, con la quale viene comunicato che la società cooperativa «SO.FI.M.», è stata dichiarata fallita dal tribunale di Roma con sentenza n. 52211 del 29 maggio 1992;

Considerato che la sentenza di fallimento, ancorché sia stata emessa in data antecedente al provvedimento di gestione commissariale, alla data del commissariamento non risultava trascritta nel registro delle imprese;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'annullamento del decreto di nomina del commissario governativo;

Decreta:

Il decreto ministeriale 31 ottobre 2002 con il quale è stata disposta la gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile della società cooperativa «SO.FI.M. Società finanziaria italiana per i medici» con sede in Roma, con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Antonino Scalia, è annullato.

Roma, 13 ottobre 2003

p. *Il Ministro:* GALATI

03A11523

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 ottobre 2003.

Iscrizione di varietà di cereali e tabacco nel registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attità sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la commissione Sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 30 settembre 2003 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varieta, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
008356	Sorriso	Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura – Roma
008358	Ghibli	Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura – Roma
008359	Turchese	Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura – Roma
008360	Chiara	Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura – Roma
008361	Sfinge	Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura – Roma
008366	Vertola	Dipartimento di Agronomia, Coltivazione erbacee e Pedologia dell'Università degli Studi di Palermo
008368	Libeccio	Società Produttori Sementi S.p.A. – Bologna
008369	Vendetta	CO.SE.ME. – Foggia
008341	Bilob	Semillas Lanfor S.L. – Spagna
008345	Ignazio	Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo – Avezzano (AQ)
008346	Ercole	Mosconi Cesare e Giorgio – Roma
007731	Arcolino	Semillas Batlle SA – Spagna
008937	Anco Marzio	ETS. Claude Camille Benoist – Francia e S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A. – San Lazzaro di Savena (BO)
008940	Casanova	Apsovsementi S.p.A. – Voghera (PV)

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
008373	A416	Mosconi Cesare e Giorgio – Roma
008374	Geronimo	Venturoli Sementi s.n.c. – Pianoro (BO)
008375	Trofeo	Venturoli Sementi s.n.c. – Pianoro (BO)
008376	Serpico	Venturoli Sementi s.n.c. – Pianoro (BO)

008377	Bramante	ETS. Claude Camille Benoist – Francia e Venturoli Sementi s.n.c. – Pianoro (BO) e S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A. – San Lazzaro di Savena (BO)
008378	Inoui	ETS. Claude Camille Benoist – Francia e Venturoli Sementi s.n.c. – Pianoro (BO) e S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A. – San Lazzaro di Savena (BO)
008379	Palladio	S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A. – San Lazzaro di Savena (BO)
008380	Trocadero	Cebeco Zaden B.V. – Olanda
008387	Abbondanza	Associazione Riproduttori Sementi S.p.A. – S. Rufina (RI) e Tenuta di Fontarronco – Monte S. Savino (AR)
008389	Valdichiana	Associazione Riproduttori Sementi S.p.A. – S. Rufina (RI)
008941	Africa	G.A.E. Recherche – Francia e Apsovsementi S.p.A. – Voghera (PV)
008925	Nomade	CO.NA.SE Consorzio Nazionale Sementi scrl – Conselice (RA)
008923	Aubusson	Verneuil Recherche SA – Francia
008922	Geppetto	Serasem - Francia

ORZO POLISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
008397	Aldebaran	Istituto Sperimentale per La Cerealicoltura – Roma
008398	Vega	Istituto Sperimentale per La Cerealicoltura – Roma
008399	Lutece	Serasem - Francia

AVENA

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
008339	TEOBD40	Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura – Roma
008340	Bionda	Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura – Roma

TABACCO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007847	FO104	L'Agricola S.r.l. – Bastia Umbra (PG)
007849	C6G	L'Agricola S.r.l. – Bastia Umbra (PG)
007854	FB8	L'Agricola S.r.l. – Bastia Umbra (PG)
007855	FB9	L'Agricola S.r.l. – Bastia Umbra (PG)
007856	F3117	L'Agricola S.r.l. – Bastia Umbra (PG)
007858	AS04	L'Agricola S.r.l. – Bastia Umbra (PG)
007859	AS06	L'Agricola S.r.l. – Bastia Umbra (PG)
007860	AS44	L'Agricola S.r.l. – Bastia Umbra (PG)
007861	AS44DF	L'Agricola S.r.l. – Bastia Umbra (PG)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

03A11497

DECRETO 14 ottobre 2003.

Proroga della commercializzazione di varietà di Sorgo x Erba sudanese cancellate dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1992, con il quale sono state iscritte, nel registro delle varietà di specie agrarie, le varietà di Sorgo x Erba sudanese denominate Imperial e Monarch V;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2003 con il quale le varietà di Sorgo x Erba sudanese denominate Imperial e Monarch V sono state cancellate dal registro delle varietà di specie agrarie per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto lgislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la richiesta presentata in data 28 agosto 2003 dalla Ditta Cal/West Seeds intesa ad ottenere un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi delle varietà di Sorgo x Erba sudanese denominate Imperial e Monarch V;

Visto l'art. 17-*bis*, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce, per le varietà per le quali l'iscrizione non è stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 settembre 2003, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta della Ditta Cal/West Seeds;

Decreta:

Art. 1.

Per le varietà di Sorgo x Erba sudanese denominate Imperial e Monarch V, cancellate dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale del 17 marzo 2003, le sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2005;

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

03A11498

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 2 ottobre 2003.

Rettifica di un errore materiale nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 settembre 2003, n. 109/03, recante aggiornamento di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 114/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 ottobre 2003;

Premesso che:

in data 24 settembre 2003 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) ha adottato la deliberazione n. 109/03 (di seguito deliberazione n. 109/03), recante aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2003 di componenti e parametri della tariffa elettrica;

è stato riscontrato un errore materiale nella tabella 3.1 allegata alla deliberazione sopra richiamata;

Vista la deliberazione n. 109/03;

Ritenuto che sia necessario provvedere alla rettifica dell'errore materiale riscontrato;

Delibera:

Di approvare la seguente rettifica:

1. Nella tabella 3.1 allegata alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 settembre 2003, n. 109/03, il valore 6,12 della componente CCA, espresso in centesimi di euro/kWh, relativo alla tipologia di contratto «Utenze in alta e altissima tensione» è sostituito dal valore 6,11 centesimi di euro/kWh;

2. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it)

Milano, 2 ottobre 2003

Il presidente: RANCI

03A11499

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 6 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 97997 del 24 settembre 2003 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi catastali, in data 23 settembre 2003;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso dai lavori di migrazione in ambiente web del sistema Territorio in data 23 settembre 2003, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 1118/03 dell'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Piacenza per l'intera giornata del 23 settembre 2003;

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 6 ottobre 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A11345

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Parrocchia dell'Annunciazione in Villamarina - Gatteo Mare», in Cesenatico.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 ottobre 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica della «Parrocchia dell'Annunciazione in Villamarina - Gatteo Mare», con sede in Cesenatico (Forlì).

03A11488

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Parrocchia di S. Lorenzo», in Poggibonsi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 ottobre 2003, viene estinta la «Parrocchia di S. Lorenzo», con sede in Poggibonsi (Siena).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A11489

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Parrocchia di S. Demetrio - Montereale», in Cesena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 ottobre 2003, viene estinta la «Parrocchia di S. Demetrio - Montereale», con sede in Cesena (Forlì).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A11490

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa di Frascati, denominata «Centro Giovanni XXIII», in Frascati

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 ottobre 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa di Frascati, denominata «Centro Giovanni XXIII», con sede in Frascati (Roma).

03A11491

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Vet-Discrysticin S.A.».

Estratto decreto n. 102 del 30 settembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: VET-DISCRYSTICIN S.A. sospensione iniettabile, nelle confezioni: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102122025 e 6 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 102122013.

Titolare A.I.C.: società Gellini International S.r.l., con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,3 - codice fiscale n. 02059910592.

Modifiche apportate: composizione: la composizione della specialità medicinale per uso veterinario suddetta ora autorizzata è la seguente: 100 ml contengono:

principi attivi: invariati;

eccipienti: procaina cloridrato g 2; sodio citrato g 4,5; potassio fosfato monobasico mg 35; polivinilpirrolidone mg 100; lecitina mg 200; sodio metabisolfito mg 125; sodio edetato mg 50; sodio formaldeide solfossilato mg 500; metile p-idrossibenzoato mg 125; propile p-idrossibenzoato mg 15; sodio idrossido q.b. a pH; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 100 ml.

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione: flacone multidose da 250 ml - A.I.C. n. 102122076.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11492

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Spectinomix 100».

Estratto decreto n. 107 del 7 ottobre 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi: SPECTINOMIX 100.

Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.a., con sede legale e fiscale in Guastalla (Reggio Emilia) (CN), via Togliatti n. 5, codice fiscale n. 00273680355.

Produttore: la società Erre Due S.p.a. nello stabilimento sito in Costa Volpino (Bergamo), via Leonardo da Vinci n. 28;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102638018.

Composizione: 1000 g di prodotto contiene:

principio attivo: spectinomicina solfato pari a spectinomicina 110 g;

eccipienti: lattosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: suini: enterite batterica.

Tempo di attesa: suini: dieci giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11493

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Vetil».

Provvedimento n. 206 del 29 settembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: VETIL tilosina soluzione iniettabile, nelle confezioni: flacone da 50 ml, flacone da 100 ml, flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101787.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: richiesta modifica composizione qualitativa del materiale di condizionamento primario e modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito.

È autorizzata la modifica del materiale di confezionamento primario da flaconi in vetro tipo I a flaconi in vetro tipo II, nel contempo viene autorizzata la modifica della dimensione del lotto del prodotto finito da 300 a 500 litri.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento, dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11487

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Tylan G 333 Premix».

Provvedimento n. 207 del 30 settembre 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi: NEO TYLAN G 333 PREMIX.

Richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio per un nuovo materiale di confezionamento, in aggiunta a quello precedentemente autorizzato.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly, via Gramsci n. 731/733 - Sesto Fiorentino (Firenze).

Confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102493018.

Oggetto del provvedimento: si autorizza per la premiscela medicata indicata in oggetto: aggiunta di un altro materiale di confezionamento, sacchi di laminato flessibile in alluminio e polietilene, a quello precedentemente autorizzato.

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il materiale di confezionamento.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11496

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Tylan G 250 Premix».

Provvedimento n. 209 del 30 settembre 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi: NEO TYLAN G 250 PREMIX.

Richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio per un nuovo materiale di confezionamento, in aggiunta a quello precedentemente autorizzato.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly, via Gramsci n. 731/733 - Sesto Fiorentino (Firenze).

Confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102890011.

Oggetto del provvedimento: si autorizza per la premiscela medicata indicata in oggetto: aggiunta di un altro materiale di confezionamento, sacchi di laminato flessibile in alluminio e polietilene, a quello precedentemente autorizzato.

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il materiale di confezionamento.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11495

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Tylan Sulfa G 100 Premix».

Provvedimento n. 210 del 30 settembre 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi: TYLAN SULFA G 100 PREMIX.

Richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio per un nuovo materiale di confezionamento, in aggiunta a quello precedentemente autorizzato.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly, via Gramsci n. 731/733 - Sesto Fiorentino (Firenze).

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102724010;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102724022.

Oggetto del provvedimento: si autorizza per la premiscela medicata indicata in oggetto: aggiunta di un altro materiale di confezionamento, sacchi di laminato flessibile in alluminio e polietilene, a quello precedentemente autorizzato.

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il materiale di confezionamento.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11494

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Vasotop».

Provvedimento n. 212 del 30 settembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: VASOTOP.

Confezioni:

2 blister da 14 cpr da 1,25 mg - A.I.C. n. 102900014;

10 blister da 14 cpr da 1,25 mg - A.I.C. n. 102900026;

2 blister da 14 cpr da 2,5 mg - A.I.C. n. 102900038;

10 blister da 14 cpr da 2,5 mg - A.I.C. n. 102900040;

2 blister da 14 cpr da 5 mg - A.I.C. n. 102900053;

10 blister da 14 cpr da 5 mg - A.I.C. n. 102900065.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Procedura mutuo riconoscimento: n. DE/V/0103/01;02;03/V02 - D20 commet.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuovo sito produttivo.

È autorizzata l'officina di produzione Intervet GesmbH - Siemensstrasse 105 - 1210 Vienna (Austria), come:

sito aggiuntivo per quanto riguarda la produzione in bulk;

sito sostitutivo dell'officina attualmente autorizzata di Intervet International GmbH - Unterschleissheim (Germania) per quanto riguarda il confezionamento ed il rilascio dei lotti provenienti sia dall'officina di Rottendorf Pharma GmbH, Germania, sia dalla stessa officina Intervet GesmbH, Vienna.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11486

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Neoflogin».

Provvedimento n. 216 del 16 ottobre 2003

Medicinale veterinario: NEOFLOGIN.

Confezioni:

flacone vetro da 50 ml - A.I.C. n. 103265017;

flacone vetro da 100 ml - A.I.C. n. 103265029;

flacone vetro da 250 ml - A.I.C. n. 103265031;

flacone vetro da 500 ml - A.I.C. n. 103265043;

flacone polipropilene da 50 ml - A.I.C. n. 103265056;

flacone polipropilene da 100 ml - A.I.C. n. 103265068;

flacone polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 103265070;

flacone polipropilene da 500 ml - A.I.C. n. 103265082.

Variazione della denominazione del medicinale veterinario.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione della denominazione da «Neoflogin» a «Alivíos».

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11485

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società coop. «La Panca coop. sociale», in Guglionesi

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Panca coop. sociale», posizione B.U.S.C. n. 1275/276666, con sede in Guglionesi, costituita per rogito dott. Di Prospero Antonio in data 22 gennaio 1996, repertorio n. 17146, registro società/imprese 86663, che, dagli accertamenti effettuati è risultato che trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11451

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Soc. coop.va Dimal a r.l.», in Cinisello Balsamo

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Soc. coop.va Dimal a r.l.», sede legale in Cinisello Balsamo (Milano), via Risorgimento n. 87, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Bellucci di Monza, in data 30 gennaio 1995, repertorio n. 232254/10199 racc., B.U.S.C. n. 15597/272961, codice fiscale n. 02473500961, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - 20124 Milano - tel. 02/6792316 - fax 02/66712973 - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11500

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Poligrafica Opera a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Poligrafica Opera a r.l.», sede legale in Milano, via Galeazzo Alessi n. 2 (presso carcere di Milano Opera), costituita per rogito notaio dott. Nicoletta Scherillo di San Donato Milanese, in data 13 aprile 1990, repertorio n. 38979, racc. n. 2847, B.U.S.C. n. 14212/252423, codice fiscale n. 10066750158, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - 20124 Milano - tel. 02/6792316 - fax 02/66712973 - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11501

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Autosilo Papiniano a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Autosilo Papiniano a r.l.», sede legale in Milano, viale Papiniano n. 44, costituita per rogito notaio dott. Marco Orombelli di Milano, in data 19 marzo 1990, repertorio n. 123755, racc. n. 9267, B.U.S.C. n. 14032/249776, codice fiscale n. 10031440158, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - 20124 Milano - tel. 02/6792316 - fax 02/66712973 - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11502

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Prometeo a r.l.», in Cassina de' Pecchi

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Prometeo a r.l.», con sede legale in Cassina de' Pecchi (Milano), via San Sirio n. 3/D, costituita per rogito notaio dott. Gian Luigi Laffranchi di Gorgonzola, in data 14 marzo 1991, repertorio n. 26645, racc. n. 4032, B.U.S.C. n. 14439/256994, codice fiscale n. 91514560159, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - 20124 Milano - tel. 02/6792316 - fax 02/66712973 opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11503

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Col Rosetta a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edilizia Col Rosetta a r.l.», sede legale in Milano, via Rasori n. 15, costituita per rogito notaio dott. Lainati Giovanni di Milano, in data 11 aprile 1974, repertorio n. 409672, racc. n. 23969, B.U.S.C. n. 8363/131663, registro ditte n. 876517, tribunale di Milano, registro società n. 159358, vol. n. 3889, fasc. n. 8, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - 20124 Milano - tel. 02/6792316 - fax 02/66712973 - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11504

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione alla società «Interporto Rivalta Scrivia S.p.a.» in Tortona, ad ampliare il proprio magazzino generale

Con decreto ministeriale 13 ottobre 2003 la società «Interporto Rivalta Scrivia S.p.a.», con sede in Tortona (Alessandria), frazione Rivalta Scrivia, strada Savonesa n. 12, è autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con un nuovo capannone di 1.039 mq di superficie.

03A11506

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento del capitale sociale della «Eurovita assicurazioni S.p.a.»

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con nota del 6 ottobre 2003, ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995, la modifica statutaria deliberata in data 27 febbraio 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della società Eurovita assicurazioni S.p.a. concernente l'aumento del capitale sociale da euro 38.829.750 a euro 58.829.750.

03A11459

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione n. 167 del 29 settembre 2003 il dott. Romano Tiozzo, segretario generale, è stato nominato conservatore del registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, a far data dal giorno successivo a quello della presente pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

03A11521

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501247/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.